

COMUNE DI NEROLA

Provincia di ROMA

REGOLAMENTO COMUNALE

USO TERRENI PASCOLIVI

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 07/05/2014

INDICE

Art. 1 - Definizione del territorio soggetto a pascolo

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Zonizzazione comprensori di pascolo

Art. 4 - Concessioni di pascolo

Art. 5 - Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo

Art. 6 – Canone di fida

Art. 7 – Obblighi

Art. 8 – Divieti

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Controlli

Art. 11 - Disposizioni finali

Art. 12 - Norme di rinvio

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1

(Definizione del territorio soggetto a pascolo e obiettivi del regolamento)

- 1) Con il presente Regolamento, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria (allegata al regolamento stesso), è **disciplinato l'uso dei terreni pascolivi appartenenti al Comune di Nerola**, gravati del diritto di "uso civico" a favore:
 - a. della popolazione residente nel Comune stesso;
 - b. dei non residenti, per la parte eccedente ai bisogni della popolazione locale (punto a).
- 2) Con obiettivi di promuovere:
 - a. la tutela e la valorizzazione ambientale e del paesaggio;
 - b. la tutela ed il recupero della biodiversità agraria (animale e vegetale) perché considerata un patrimonio genetico da custodire
 - c. la tutela ed il recupero sia delle attività agro – silvo – pastorali e dei prodotti agroalimentari tradizionali da essi provenienti;
- 3) La fruizione delle risorse pascolive delle terre del demanio comunale, secondo i criteri di seguito esposti dal presente Regolamento, risponde anche ai prioritari interessi di:
 - a. preservazione degli habitat da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione a bosco;
 - b. controllo, guardiania e custodia del comprensorio attraverso una giornaliera presenza di fruitori responsabilizzati nell'esercizio di cui sopra;
 - c. in subordine alla esigenza di adeguare gli attuali strumenti di gestione del legittimo diritto delle popolazioni locali alla normativa vigente in materia ed alle mutate necessità economiche, sociali, ambientali.

Art. 2

(Definizioni più usate nel regolamento)

- 1) **Pascolo**, impiegato quale sinonimo di risorsa pascoliva, è quella porzione di territorio con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali e contemporaneamente anche rifugio e protezione.

- 2) **Pascolo MAGRO**, è una risorsa di foraggio per la zootecnia, con formazioni vegetali a copertura erbacea spontanea, sotto forma di erbacee o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali e contemporaneamente anche rifugio e protezione. Tale pascolo deve essere utilizzato da allevamenti estensivi carico UBA/ettaro compreso tra 1 UBA/ettaro e 0,20 UBA/ettaro.
- 3) **UBA**, acronimo di “Unità di Bestiame Adulto”, unità di misura standard, in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali vengono di seguito riportati:

Coefficienti di conversione in UBA per specie ed età

BOVINI E BUFALINI

- a Bovino adulto (oltre 2 anni di età) **1 UBA**
- b Giovani da 6 a 24 mesi **0,6 UBA**
- c Giovani fino a 6 mesi **0,4 UBA**
- d Vitelli nati al pascolo **0 UBA**

EQUIDI

- a Equini con più di 6 mesi **1 UBA**
- b Equini con meno di 6 mesi **0,5 UBA**
- c Asini oltre 12 mesi **0,6 UBA**
- d Asini da 6 a 12 mesi **0,3 UBA**
- e Equidi nati al pascolo **0 UBA**

OVICAPRINI

- a Pecore **0,15 UBA**
- b Capre **0,15 UBA**
- c Ovicaprini nati al pascolo **0 UBA**
- d Altri ovicaprini **0,15 UBA**

- 4) **Concedente**, è il Comune di Nerola che concede lo specifico diritto all'uso del pascolo tramite assegnazione della FIDA PASCOLO in forma ordinaria (o annuale) oppure assegnazione della FIDA PASCOLO POLIENNALE;
- 5) **Richiedente**, colui che avanza istanza di concessione del diritto all'uso del pascolo sia come fida pascolo annuale o poliennale;
- 6) **Comprensori di pascolo**, unità di pascolamento per i quali vengono indicate le superfici e il carico sostenibile.

Art. 3

(Zonizzazione dei comprensori di pascolo)

- 1) Con tale articolo si stabilisce che la superficie pascoliva può essere oggetto di concessione di **FIDA PASCOLO annuale e/o pluriennale** (prevedibile per un massimo di 7 anni nel caso in cui l'Imprenditore agricolo intenda accedere a contributi Regionali o Comunitari - legge di riferimento L. 16 giugno 1927, n. 1766).
- 2) **Gli uffici comunali** eventualmente coadiuvati da **personale specializzato**, predispongono uno schema o tabella riassuntiva generale relativa alle terre, ai comprensori di pascolo dal quale sia desumibile:
 - a. la ricognizione delle particelle con indicazione della effettiva destinazione da foto interpretazione delle superfici utili distinguendo almeno tra le qualità colturali di bosco, pascolo, pascolo con tara al 50%, pascolo con tara al 20%, seminativo, coltivazioni arboree specializzate (oliveto), tare ed incolti ed altre colture agrarie;
 - b. Individuazione di n. 6 lotti di assegnazione di cui n. 1 (uno) lotto da 5 ettari circa e gli altri lotti divisi per rimanente **superficie pascoliva**;
 - c. I terreni con coltivazioni **arboree specializzate** (oliveto da foto interpretazione) andranno a costituire lotti di assegnazione a sé stanti;
 - d. -il relativo carico sostenibile unitario espresso in UBA per ettaro in base alle caratteristiche del comprensorio individuato;
 - e. La documentazione sopra elencata viene aggiornata dal **concedente** prima di eventuali rilasci e/o rinnovi delle concessioni.

Art. 4

(Concessioni o affitto dei terreni agricoli comunali)

- 1) L'assegnazione delle aree è disposta annualmente con atto di **Giunta comunale**, in relazione alle richieste di pascolo presentate entro l'anno solare;
- 2) L'affidamento ordinario annuale – FIDA PASCOLO ANNUALE va dal 1 gennaio al 1 settembre di ciascun anno solare (in virtù degli accordi presi con l'azienda faunistico venatoria "Comunale Nerola"). Gli aventi diritto all'uso del pascolo, dovranno fare esplicita richiesta di autorizzazione al Comune. **Le domande dovranno essere inoltrate entro il termine definito dal bando annuale approvato con atto di Giunta.**
- 3) La concessione sarà affidata all'ufficio tecnico che potrà avvalersi eventualmente di personale specializzato per le domande pervenute;

- 4) Le domande pervenute dovranno contenere, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del *(ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000)* e allegando copia dei documenti attestanti i seguenti requisiti:
- a. dichiarare le proprie generalità e residenza;
 - b. dichiarare la posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla ASL o il titolo amatoriale;
 - c. dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul territorio comunale, distinti per specie, età;
 - d. dichiarare l'avvenuta applicazione del microchip (bovini ed equini) quale sistema di identificazione e in assenza depositare il marchio di riconoscimento;
 - e. la località richiesta e la sua posizione all'interno del comprensorio con allegata planimetria dei luoghi riportati in domanda;
 - f. allegare la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - g. Il numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per l'accudimento degli ovi-caprini ed il personale addetto;
 - h. dichiarare di versare il 100% della fida corrente per l'anno in corso, su apposito conto corrente indicato dall'Ente prima di ritirare il provvedimento di fida;
 - i. allegare attestati di eventuali certificazioni di qualità appartenenti alla ditta (Biologico, razze pregiate, appartenenza a consorzi di qualità della carne etc.);
 - j. dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale;
 - k. dichiarare tramite autocertificazioni : antimafia ai sensi dell'art. 10 della 575/1965 e s.m.i.;
 - l. dichiarare tramite autocertificazione la regolarità contributiva ed il rispetto dell'applicazione dei contratti nazionali di settore per i dipendenti;
- 3) **Il Comune emette**, entro al max 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle domande, tenuto conto del carico massimo che le suddette aree possono supportare e qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo;
- 4) **Il Comune dispone**, sin da ora, che l'attività pascoliva è preclusa nel periodo che va dal 1° settembre a l'8 dicembre in virtù dell'affidamento di "gestione di servizi" stipulato con l'Azienda faunistica Venatoria – "Comunale Nerola";

- 5) **Il Comune dispone**, in ottemperanza al punto 4, che nello stesso periodo NON potranno essere predisposte recinzioni fisse ma solamente MOBILI e che nel periodo che va dal 1° settembre a l'8 dicembre le recinzioni MOBILI dovranno essere tolte;
- 6) **Il Comune dispone**, ai sensi della L. R. n. 39 del 28.10.2002 e reg. di attuazione n. 7/2005 e L. 353/2000 s.m. i., che il pascolo NON è consentito per almeno 5 anni nei terreni che sono stati attraversati dal fuoco, ma che gli stessi possono essere dati comunque in concessione o in affitto ai fini della tutela del territorio, considerando che la normativa sui patti agrari o sulle concessioni demaniali, NON pone nessuna limitazione o impedimento affinché una azienda agricola “prenda in affitto” particelle con divieti o vincoli, temporanei o permanenti (terreni percorsi da fuoco, terreni con vincolo idrogeologico, archeologico, servitù prediali etc.) fermo restando che, l'osservanza dei limiti e delle prescrizioni sono un onere dell'affittuario/concessionario, il quale si assume la totale responsabilità penale e civile.

Art. 5

(Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo)

Il Comune elenca di seguito i requisiti di partecipazione alla concessione o all'affitto:

- 1) I cittadini residenti e non residenti nel Comune di Nerola e gli imprenditori agricoli esercenti l'allevamento o loro aggregazioni secondo le vigenti normative, hanno diritto a presentare istanza di concessione in fida pascolo dei terreni messi a disposizione dal **Concedente** ogni anno solare secondo le modalità e i tempi previsti nel bando annuale. Tutte le istanze verranno esaminate, con precedenza assoluta per imprenditori agricoli esercenti l'allevamento, **residenti nel Comune di Nerola**, e per la quota esuberante tutti gli altri. In particolare per i non residenti, la richiesta con caratteristica “PLURIENNALE” è da considerarsi **PRIORITARIA**;
- 2) Per il soddisfacimento delle singole istanze, nell'ambito di ciascuna precedenza assoluta sopra menzionata, si terranno in conto i seguenti parametri:
 - a. Sezione già affidata al medesimo imprenditore nel periodo precedente;
 - b. Sezione confinante con altri terreni già affidati o in possesso dell'allevatore
 - c. Distanza e localizzazione territoriale del centro aziendale dalla sezione richiesta - zonizzazione regionale D o C ai sensi della direttiva 75/268/CEE , art. 3;
 - d. Tipologia dell'allevamento aziendale se mono specifico o plurispecifico;
 - e. Presenza di un progetto agricolo che abbia una ricaduta sul territorio di Nerola;

- f. Imprenditore agricolo o familiari e/o coltivatore diretto entro il 40° anno di età che si insedia quale IAP, residente da almeno un anno che già utilizza terre collettive Comunali in fida pascolo;
- g. Imprenditore agricolo o familiari entro il 40° anno di età che si insedia quale IA, che chiede la concessione ed è già iscritto al metodo di produzione biologico;
- h. Imprenditore agricolo o familiari entro il 40° anno di età che si insedia quale IA, che chiede la concessione e alleva razze di interesse autoctono interessante (razze podoliche o derivate Marchigiani, Maremmane);
- i. Imprenditore agricolo o familiari entro il 40° anno di età che si insedia quale IA, che chiede la concessione e produce prodotti agroalimentari tradizionali o tipici secondo le definizioni delle vigenti normative in materia di qualità dei prodotti agroalimentari;

A parità di altre condizioni, qualora le domande superino il numero dei lotti a disposizione, si terrà conto della data di acquisizione al protocollo dell'istanza.

Art. 6

(Canone di fida)

1. La giunta comunale **determinerà preventivamente all'assegnazione le tariffe** di concessione in fida pascolo annuale o poliennale dei terreni concedibili nella misura espressa in € ad ettaro di SAU da rapportarsi alla superficie complessivamente a fida annuale, dove sarà previsto altresì un incremento sulle stesse per la concessione di fida pascolo, richiesta da allevatori non residenti nel Comune di Nerola;
2. La tariffa annua di fida di pascolo dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale a mezzo di regolari ordini di incasso in forma anticipata;
3. Il Comune procede alla formazione di ruolo "Fida pascolo" indicante il nome, cognome del proprietario, gli animali tenuti al pascolo, divisi per ciascuna specie il diritto unitario dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondere.

Art. 7

(Obblighi)

- 1) Il concessionario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo;

- 2) Il concessionario è obbligato ad adottare misure per prevenire fenomeni di squilibrio locale nella utilizzazione dei pascoli, soprattutto legate all'attuazione di tecniche di pascolamento ma anche ad interventi diretti in grado di evitare l'insorgere di fenomeni legati al sovraccarico degli animali, ancorché la non utilizzazione, tutte situazioni di non equilibrio che possono modificare radicalmente la vegetazione ed il suolo;
- 3) Non è ammesso introdurre al pascolo animali non identificati e tenuti in violazione delle disposizioni di polizia veterinaria;
- 4) Il concessionario è obbligato, salva specifica autorizzazione, al rispetto di tutte le norme regolamentari emanate ai sensi della L.R. n. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e contemplate nel relativo Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7;
- 5) L'esercizio del pascolo sui demani Comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:
 - a. Titolarità di apposita concessione da parte del Comune;
 - b. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
 - c. Eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o coraggiose per il bestiame;
 - d. Manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico;
 - e. Usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati;
 - f. Non potrà essere effettuato alcun intervento senza la preventiva autorizzazione comunale;
- 6) Il concessionario può cedere a terzi (anche in sub affitto) la concessione di fida, ma solamente dietro una espressa richiesta al comune di Nerola e con l'osservanza da parte del subentrante di osservare tutte le condizioni riportate nel presente regolamento e che il subentrante abbia la qualifica di imprenditore agricolo;
- 7) Il concessionario è obbligato ad applicare le reti elettriche mobili per l'osservanza del divieto di pascolamento in terreni oggetto di incendio;
- 8) Il concessionario dovrà essere provvisto di assicurazione per danni a cose e persone;

Art. 8

(Divieti)

- 1) Il pascolo è vietato:

- a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
 - b) Sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione;
 - c) Su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 5, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
 - d) Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quanto il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni;
 - e) Su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune (affido territorio ad attività venatoria all'azienda faunistica dal 1° sett a 8 dicembre);
 - f) Nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 1,50, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 3 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini;
- E' inoltre vietato:
- g) Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina se non nei pascoli nudi o cespugliati;
 - h) Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
 - i) Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
 - l) Pascolare nelle zone affittate ad altri fidatari o vincolate;
 - m) Immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato;
 - n) Asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - o) Al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, stame e legna;
 - p) Di fare uso di fuoco nelle aree in concessione;
 - q) La costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali;
 - r) La sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi;
 - s) somministrare mangimi o foraggi contenenti OGM;

Art. 9

(Sanzioni)

- 1) Salvi i casi di responsabilità penale o civile e ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e Provincia, il Comune con atto separato,

adottato dalla Giunta comunale, comminerà sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00 per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per:

- a. Mancata osservanza di inizio e fine monticazione;
 - b. Abusiva immissione del bestiame;
 - c. Bestiame sorpreso a pascolare sprovvisto di marchio;
 - d. Mancata comunicazione nei termini previsti, della data di monticazione del bestiame;
 - e. Mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate.
- 2) Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639
- 3) del c.p. o di altri reati.
- 4) La violazione – anche cumulativa- reiterata per almeno due volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorre dall'accertamento dell'ultima violazione.
- 5) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con delibera della Giunta Comunale ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media Nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
- 6) Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia.

Art. 10

(Controlli)

- 1) La vigilanza, il controllo e i compiti di polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitata dal Corpo della Polizia Locale, dal Corpo Forestale dello Stato, nonché dalle altre forze di Polizia.
- 2) Qualora gli organi di controllo avessero necessita di un apposito recinto per effettuare i dovuti controlli, il fidatario entro 5 giorni dovrà realizzarlo a proprie spese, attenendosi ai vincoli che ricadono sul territorio e a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente è successivamente rimuoverlo con ripristino dei luoghi.

Art. 11

(Disposizioni finali)

- 1) Eventuali e successive modifiche al presente Regolamento sono approvate e pubblicate secondo le norme previste per i Regolamenti comunali.

2) Copia del presente Regolamento è trasmessa al comando della Polizia Locale dell'Unione della Sabina Romana, alla IX Comunità Montana del Lazio, al Comando Stazione Forestale di Palombara Sabina e al Comando Stazione Carabinieri di Nerola.

Art. 12

Norme di rinvio

1) Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Art. 13

Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio Comunale e sul Sito Istituzionale dell'Ente.
ne costituisce parte integrante formale e sostanziale.